

**Pubblicato il 13/04/2018**

**Sent. n. 868/2018**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 350 del 2018, proposto da

Emilio Falbo, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Montalto Uffugo, via G. Verdi 114;

contro

Comune di Luzzi non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione, del provvedimento di sospensione della permesso di costruire in sanatoria n° 19/2006, notificato dal Comune di Luzzi al ricorrente Falbo Emilio in data 21 dicembre 2017.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2018 il dott. Nicola Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Premesso che il ricorrente impugna l'ordinanza 15.12.2017 n. 13254, con cui il Comune di Luzzi ha disposto la sospensione della concessione edilizia in sanatoria 08.08.2006 n. 19, motivando sul fatto che successive verifiche hanno rilevato un disallineamento del fabbricato di m. 2,20, a fronte dei m. 0,60 indicati nella domanda di condono;

Rilevato che l'ordinanza di sospensione è un provvedimento eccezionale, con efficacia strettamente limitata nel tempo ed avente il solo scopo (cautelare) di consentire alla pubblica amministrazione di potersi determinare con una misura sanzionatoria (annullamento del titolo edilizio, ordine di demolizione ovvero applicazione di una sanzione pecuniaria), non potendosi consentire che il destinatario possa essere esposto sine die all'incertezza circa la sussistenza del proprio diritto edificatorio, come del resto non si può neppure consentire che detto provvedimento di sospensione possa essere reiterato senza procedere all'adozione dell'atto definitivo;

Ritenuto, pertanto, che il provvedimento di sospensione privo – come nella fattispecie – di un termine certo di efficacia e rivolto ad un fabbricato già interamente realizzato, è certamente difforme dal suo paradigma legislativo e finisce con il determinare una non consentita compressione a tempo indeterminato dello *ius aedificandi* già assentito dalla P.A. (cfr. T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 7 febbraio 2018 n. 347);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso è manifestamente fondato sotto questo assorbente aspetto, fatti salvi i successivi provvedimenti della P.A.;

Rilevato che le spese del processo possono essere compensate, stante la natura formale della decisione.

**P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'ordinanza di sospensione 15.12.2017 n. 13254.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2018 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Durante, Presidente, Estensore

Emiliano Raganella, Primo Referendario

Arturo Levato, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Nicola Durante

IL SEGRETARIO